



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1872

Prot. n. S110/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Scioglimento del consiglio comunale di ALDENO ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige) e nomina del commissario straordinario presso il comune per la sostituzione di sindaco, giunta e consiglio comunale per quanto previsto all'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige).

Il giorno **22 Novembre 2019** ad ore **12:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con nota di data 19/11/2019 il segretario comunale di Aldeno ha trasmesso al Servizio Autonomie Locali le dimissioni dalla carica di sindaco da parte del sig. Nicola Fioretti, presentate nel corso della seduta del consiglio comunale del 18 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige), in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si rende necessario procedere allo scioglimento del consiglio.

Con nota di data 20/11/2019 il segretario comunale precisa che nella stessa seduta consiliare del 18/11/2019, prima del sindaco, tutti i componenti la giunta avevano già provveduto a rassegnare le dimissioni dalla carica assessorile. La giunta risulta perciò priva di componenti e non è possibile dare attuazione al comma 1 dell'art. 59 del Codice degli enti locali, L.R. 2/2018, il quale prevedrebbe che consiglio e la giunta comunale rimangano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, disponendo che le funzioni del sindaco vengono svolte dal vicesindaco fino all'insediamento della nuova amministrazione.

Preso atto pertanto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 3 con il decreto di scioglimento del consiglio comunale si deve provvedere alla nomina di un commissario che eserciti le funzioni di sindaco, giunta e consiglio fino all'insediamento della nuova amministrazione;

considerato che al commissario straordinario spetta la corresponsione di una indennità di carica che deve essere definita dalla Giunta provinciale, e che, di regola, detta indennità viene determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al sindaco del comune sciolto;

visto che l'indennità di carica spettante al Sindaco del comune di Aldeno ammonta a Euro 2.946,00 lordi mensili, come risultante dalla tabella A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63;

ritenuto pertanto di quantificare l'indennità mensile lorda spettante al commissario straordinario in detto importo e di rinviare, per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio alla normativa applicabile agli amministratori comunali;

dato atto che l'onere di corrispondere al commissario straordinario l'indennità e del rimborso spese di viaggio è a carico del Comune di Aldeno, secondo le previsioni del Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige;

preso altresì atto che per il conferimento degli incarichi di commissario straordinario si devono applicare le norme del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190");

visto l'articolo 20 di detto decreto n. 39/2013, ai sensi del quale è necessario che le persone designate dichiarino di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dallo stesso decreto n. 39/2013.

Tanto premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 46, comma 3, lett. b) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - "Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige"
- visti l'art. 59 e l'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visto l'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- preso atto della documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di dichiarare lo scioglimento del consiglio comunale di Aldeno a causa delle dimissioni del sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.193, comma 1, lett. b), punto n. 2 e dell'art. 59, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - "Codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino-Alto Adige";
2. di rinviare lo scioglimento del consiglio comunale di Aldeno al decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi in conformità con la presente deliberazione, per quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 193;
3. di individuare la dott.ssa Paola Matonti nata a Vicenza il 19.05.1941 per la carica di commissario straordinario presso il comune di Aldeno ai sensi dell'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
4. di disporre che il commissario straordinario eserciti - ai sensi dell'art. 83, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale fino all'insediamento della nuova amministrazione;
5. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità da parte del Commissario ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
6. di determinare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il compenso mensile lordo da attribuirsi al commissario straordinario nominato presso il comune di Aldeno in euro 2.946,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura stabilita per gli amministratori comunali;
7. di dare atto che l'onere di corrispondere, al commissario straordinario, l'indennità per le funzioni svolte ed il rimborso di eventuali spese è a carico del comune di Aldeno.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace